COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDIGE											
	PAG.										
Sostituzione:											
Presidente	581										
Disegno e proposte di legge (Seguito della di- scussione e approvazione):											
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);											
PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale ed altri titoli (952);											
MICHELI PIETRO: Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);											
MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);											
CAVALLARI ed altri: Modificazione alla leg- ge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari											
$(2451) \ldots \ldots \ldots \ldots$	581										
PRESIDENTE 581, 582, 583, 585, 586											
Castelli, Relatore 582, 583, 584, 585											
	, 586										
COCCIA 583, 584, 585	, 587										
DI NARDO FERDINANDO	582										
	, 584										
Pennacchini, Sottosegretario di Stato per											
la grazia e giustizia 582, 583, 585											
Vassalli	, 586										
Votazione segreta:											
Presidente	587										

INDICE

La seduta comincia alle 10.

LENOCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Guidi è sostituito dal deputato Beragnoli.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 2126 e delle proposte di legge Pintus n. 952, Micheli pietro n. 1001, Micheli Pietro ed altri n. 1384, Cavallari ed altri n. 2451, recanti modificazioni alle norme in materia di protesti cambiari e di altri titoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge e delle proposte di legge Pintus, Micheli Pietro, Micheli Pietro ed altri, Cavallari ed altri, recanti modificazioni alle norme in materia di protesti cambiari e di altri titoli.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 1º aprile sono stati approvati gli articoli dall'1 al 9 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, accantonando gli articoli 6 e 7 su richiesta del Governo, che si era riservato di formulare alcune proposte in proposito.

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aitanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato in sostituzione di ogni altro diritto e di ogni altra indennità, un diritto di protesto del 5 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire cinquemila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il 50 per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Sull'importo complessivo dell'indennità prevista al primo comma è percepita in base alle norme di cui sopra, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudizari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, si devono operare, al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « un diritto di protesto del 5 per mille », con le parole: « un diritto di protesto del 2,50 per mille ».

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Come i colleghi ricorderanno nell'ultima seduta il Governo fece un'osservazione – per altro condivisa da alcuni settori della Commissione – circa l'eccessività della spesa prevista dall'articolo 6, tenendo presente soprattutto che l'aumento passava da un minimo del doppio ad un massimo del decuplo della misura attuale. Dopo aver esa-

minato a fondo il problema ed aver sentito alcuni esperti tecnici il Governo propone di lasciare inalterato il disposto dell'articolo al nostro esame, sostituendo soltanto il diritto di protesto del 5 per mille con un diritto di protesto del 2,50 per mille, fermi restando i limiti minimo e massimo, rispettivamente di trecentocinquanta e cinquemila lire.

DI NARDO FERDINANDO. Innanzitutto non posso non rilevare che in sede di Comitato ristretto il sottosegretario Pennacchini sembrò accondiscendere alla decisione con la quale si fissava il diritto di protesto nella misura del 5 per mille. In secondo luogo mi chiedo se il ricavato di quello che non solo è fatto giuridico, ma anche fatto economico, è idoneo a compensare sufficientemente l'attività dei presentatori, tenuto conto anche delle eventuali incidenze, quali la ritenuta d'acconto, l'IVA, eccetera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Castelli:

Sostituire al primo comma le parole: « un diritto di protesto del 5 per mille », con le parole: « un diritto di protesto del 3 per mille ».

CASTELLI, Relatore. Prima di passare all'illustrazione dell'emendamento da me presentato devo far presente al collega di Nardo che il rappresentante del Governo, in sede di Comitato ristretto, aveva sollevato obiezioni ai limiti che erano stati fissati e si era riservato di presentare delle proposte in proposito. In secondo luogo vorrei precisare che l'onorevole di Nardo nel suo intervento è caduto in equivoco, in quanto ai dipendenti spettano le indennità di cui all'articolo 7, mentre il diritto previsto dall'articolo 6 va ai notai. Mi pare indubbio dunque che le disposizioni, così come sono state predisposte dal Comitato ristretto, prevedono delle aliquote notevolmente superiori alle attuali; non sembra quindi infondata la proposta di sostituire l'aliquota del 5 per mille con altra più bassa.

La mia proposta di portare la percentuale al 3 per mille si fonda su un duplice ordine di valutazioni: innanzitutto appare opportuno introdurre un leggero correttivo in modo che il diritto percepito sia di poco superiore a quello proposto; in secondo luogo conviene evitare calcoli infinitesimali. Accettando l'aliquota proposta dal Governo finiremmo per fare un danno a tutti poiché si perverrebbe a cifre sostanzialmente non pagabili dato che monete da una lira non circolano più.

VASSALLI. Vorrei sapere qualcosa di più circa l'ammontare attuale dei diritti.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Fino a lire 10 mila, 210 lire; fino a lire 20 mila, 270; fino a lire 50 mila, 320 lire; fino a lire 100 mila, 370 lire; da lire 200 mila, 420 lire.

CASTELLI, *Relatore*. In pratica con l'applicazione del criterio proposto dal Governo vi è un aumento del 50 per cento per le cambiali di minore importo e in misura superiore per i titoli che vanno oltre le 120 mila lire.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 6 sostituire le parole: «5 per mille » con le altre: «2 per mille ».

CATALDO. Dagli interventi che sono stati fatti mi pare si possa giungere ad una sola conclusione: che esiste la necessità di ridurre il diritto di protesto. L'onorevole Castelli con la sua proposta faceva più che altro una questone di ordine tecnico per il fatto che una lira non è più moneta corrente e quindi non è più pagable. Per conto nostro crediamo che sia meglio ridurre al 2 per mille la misura del diritto di protesto, per questo motivo proponiamo l'emendamento testè letto.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei aggiungere che la variazione del diritto di protesto concerne soltanto una parte del costo di tutto l'atto di protesto.

MICHELI PIETRO. Vorrei far rilevare che le attuali tariffe sono del 1954. Siamo tutti convinti che occorre modificarle quindi mi sembra inutile continuare a discutere se aumentare queste tariffe a 100 o a 150 lire.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo insiste sul proprio emendamento e si rimette alla Commissione per gli emendamenti presentati dagli onorevoli Castelli e Cataldo, rilevando però che non si può andare né di sopra dell'emendamento Castelli, ne al di sotto di quello Cataldo.

COCCIA. Mi pronuncio a favore dell'emendamento Cataldo.

VASSALLI. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Castelli. PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti dal deputato Pietro Micheli:

Sostituire al primo comma dell'articolo 6 le parole: « diritto e di ogni altra indennità » con le altre: « compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente ».

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo ».

COCCIA. Sono favorevole agli emendamenti Micheli Pietro.

CASTELLI, *Relatore*. Per le ragioni già dette, insisto sul mio emendamento. Accetto inoltre gli emendamenti Micheli Pietro.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto gli emendamenti Micheli Pietro e raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo. Mi rimetto comunque alla Commissione per lo emendamento Cataldo e accetto l'emendamento Castelli, subordinatamente a quello del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Cataldo, non accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Micheli Pietro sostitutivo al primo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Micheli Pietro, sostitutivo del quinto comma, accettato dal relatore e dal Governo.

 $(E \ approvato).$

Pongo in votazione l'articolo 6, nel seguente testo modificato:

ART. 6.

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto del 3 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire cinquemila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il 50 per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, si devono operare, al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per 'gli atti compiuti fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- a) fino a 3 chilometri lire 300;
- b) fino a 5 chilometri lire 400;
- c) fino a 10 chilometri lire 700;
- d) fino a 15 chilometri lire 1.000;
- e) fino a 20 chilometri lire 1.300;

oltre i 20 chilometri, per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e*) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali fra tutti gli atti eseguiti.

È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Coccia, Cataldo e Assante:

Aggiungere il seguente comma: « In ogni caso l'indennità di accesso va devoluta integralmente ai presentatori ».

COCCIA. L'emendamento si illustra da sé.

MICHELI PIETRO. Il Comitato ristretto aveva rinviato la normativa del rapporto di lavoro fra presentatore e pubblico ufficiale a contratti privati; praticamente anche il notaio ha un rapporto particolare con il suo dipendente. L'emendamento Coccia potrebbe introdurre dei limiti alla possibilità di acquisire un compenso maggiore.

COCCIA. L'emendamento non esaurisce il tema del compenso, ma si limita solo a ribadire che l'indennità di accesso va devoluta al vero destinatario, cioè al presentatore in quanto protagonista dell'accesso.

Si potrebbe poi dichiarare che il compenso dei lavoratori dovrà trovare soluzione, come per tutte le categorie, attraverso un contratto collettivo.

CASTELLI, Relatore. Da parte di associazioni e sindacati di categoria è stata formulata la preoccupazione che una disposizione del tipo di quella contenuta nell'emendamento Coccia crei un limite alla libertà contrattuale dei presentatori, soprattutto in rapporto alla posizione di coloro i quali (in forza dell'allargamento da noi disposto) sono assunti per svolgere una attività di tipo temporaneo. I sindacati puntano ad una certa garanzia di impiego

per costoro, e conseguentemente alla stipula di un contratto collettivo che preveda il mantenimento del rapporto per tutto l'arco dell'anno.

I sindacati ribadiscono altresì che quando noi avessimo legislativamente fissato un limite alla libera contrattazione, statuendo che al presentatore debba andare l'indennità di accesso, avremmo precluso la possibilità per loro di percepire alti compensi.

Pertanto, mentre mi dichiaro senz'altro favorevole alla proposta di devolvere interamente al presentatore l'indennità di accesso, mi dichiaro perplesso sul fatto che gli si debba devolvere solo quella; per la decisione finale mi rimetto alla Commissione.

COCCIA. Mi sembra strano che il mio emendamento sia stato interpretato come preclusivo di eventuali rimborsi spese e tanto meno di una contrattazione libera. Non era assolutamente nelle mie intenzioni.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Coccia di ritirare il suo emendamento.

COCCIA. Non ho difficoltà ad accontentare l'onorevole Castelli poiché è apparso chiaramente che la Commissione unanimemente ritiene che l'articolo 7 presupponga la corresponsione dell'indennità di accesso a chi esegue materialmente l'accesso stesso; il che non è preclusivo del rimborso spese né della definizione contrattuale del trattamento economico del presentatore.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Micheli Pietro:

Sostituire al primo comma le parole: « per gli atti compiuti fuori dall'edificio sede di lavoro », con le seguenti: « per ogni atto richiesto, compiuto fuori dall'edificio sede di lavoro ».

CASTELLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Micheli Pietro.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Micheli Pietro, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel seguente testo modificato:

ART. 7.

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- a) fino a 3 chilometri lire 300;
- b) fino a 5 chilometri lire 400;
- c) fino a 10 chilometri lire 700;
- d) fino a 15 chilometri lire 1.000;
- e) fino a 20 chilometri lire 1.300;

oltre i 20 chilometri, per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali fra tutti gli atti eseguiti.

(È approvato).

Gli articoli 8 e 9 sono stati approvati nella precedente seduta.

Passiamo all'articolo 10 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, è applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera b, del regio decreto-legge 12 marzo

1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il debitore che adempie al pagamento nel termine di cinque giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative âll'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea sostituire le parole: « adempie il pagamento », con le seguenti: « esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario ».

CASTELLI, *Relatore*. Il testo attuale consente l'assurdo della non pubblicazione del protesto dell'assegno. Il mio emendamento mira a stabilire che la non pubblicazione del protesto può essere autorizzata solo in caso di pagamento di cambiali o vaglia cambiari. Ciò perché il mancato pagamento dell'assegno costituisce reato.

VASSALLI. Sono favorevole a questo emendamento.

CATALDO. Anche noi siamo favorevoli all'introduzione di questa modifica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Castelli:

Al secondo alinea, dopo le parole: « quando si è proceduto », inserire le seguenti: « illegittimamente o »; conseguentemente, al terzo alinea, dopo le parole: « la sussistenza » inserire le seguenti: « dell'illegittimità o ».

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto gli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli, sostitutivo al primo alinea, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli, aggiuntivo al secondo ed al terzo alinea, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel seguente testo modificato:

ART. 11.

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di cinque giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la can-

cellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative allo elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958. n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n.157 ».

(È approvato).

Agli articoli 12, 13, 14, non sono stati presentati emendamenti. Pertanto li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 12.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare.

Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge sono emanate entro un anno dalla sua pubblicazione.

(È approvato).

ART. 14.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 2, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15, ultimo del testo unificato:

ART. 15.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COCCIA. Dichiaro che i deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione di questo articolo, come pure dalla votazione del provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo del provvedi-

« Modificazione alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari ».

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato, ivi compresa l'apposizione delle rubriche ai singoli articoli.

(Così rimane stabilito).

Procederemo subito alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno e delle proposte di legge testè approvate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno di legge n. 2126 e delle proposte di legge PINTUS, MICHELI PIETRO, MICHELI PIETRO ed altri, CAVALLARI ed

v legislatura — quarta commissione — seduta del 7 aprile 1971

altri: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (2126-952-1004-1384-2451):

Present	i									30	
Votanti										22	
Astenut	i									8	
Maggio	ra	nza	ì							12	
Voti	fa	voi	ev.	oli		.,			2:	Ĺ	
´Voti	co	ntı	ar	ì					:	i	
(La Commissione approva).											

11

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Amadei Leonetto, Bernardi, Cacciatore, Castelli, Cavaliere, Cocco Maria, Dell'Andro, De Poli, di Nardo Ferdinando, Fanelli, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Manco, Marchetti, Martini Maria Eletta, Mi-

cheli Pietro, Musotto, Valiante, Vassalli, Zappa.

Si sono astenuti:

Assante, Beragnoli, Cataldo, Coccia, Gorreri, Morvidi, Re Giuseppina, Sabadini.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIEHE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO